



# UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

**Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti dell'Università  
degli studi di Siena**



**Indice**

<b>Art. 1 - Principi fondamentali .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 2 - Diritti delle studentesse e degli studenti .....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 3 - Modalità d'esame e valutazione .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 - Mobilità internazionale studentesse e studenti stranieri .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 5 - Doveri delle studentesse e degli studenti .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 - Rappresentanti delle studentesse e degli studenti .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 7 - Vigilanza e controllo .....</b>	<b>pag. 5</b>



## **Art. 1 - Principi fondamentali**

1. La presente Carta si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, ai principi di uguaglianza (art. 3) e di promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), al diritto di associarsi liberamente (art. 18), alla libertà di espressione (art. 21), alla libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento (art. 33) e al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34). Essa si ispira, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Carta è pubblicata nel sito web dell'Ateneo.
2. L'Università, quale comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca, è composta da studentesse e studenti, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo. Il lavoro quotidiano e congiunto delle diverse componenti contribuisce all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e a trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni.
3. L'Università è luogo di formazione e di crescita culturale della comunità accademica mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
4. L'Università è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la formazione di un pensiero libero e di un diffuso senso di responsabilità sociale, in attuazione ed in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.
5. Le studentesse e gli studenti sono portatori di diritti e di doveri, senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.

## **Art. 2 - Diritti delle studentesse e degli studenti**

1. Tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno diritto:
  - a) ad avere una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio;
  - b) a partecipare alla vita universitaria secondo i principi di autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni;
  - c) ad associarsi od organizzarsi collettivamente e riunirsi negli spazi, anche virtuali, messi a disposizione dall'Università al fine di manifestare liberamente le proprie opinioni e organizzare attività culturali, sociali e sportive nel rispetto della normativa vigente;
2. Con riferimento alla didattica, le studentesse e gli studenti hanno diritto:
  - a) ad attività formative organizzate ed aggiornate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi;
  - b) a presentare piani di studio individuali e a inserire attività formative a loro scelta in base ai loro interessi all'interno degli stessi, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, con la preventiva approvazione da parte della competente struttura didattica;
  - c) a frequentare corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi organizzati dai Dipartimenti dei corsi di studio interessati, nel caso vengano riscontrate lacune nella preparazione iniziale;
  - d) ad attività di orientamento e tutorato durante l'intero percorso di studio;
  - e) a essere ricevuti dai/dalle docenti e a comunicare, tramite l'indirizzo e-mail istituzionale ricevuto al momento dell'immatricolazione/iscrizione, con la/il docente la/il quale ha l'obbligo di dare riscontro entro un termine ragionevole, con l' eccezione del periodo di chiusura dell'Università;
  - f) a ottenere i certificati relativi alla propria carriera;



g) a sostenere la prova finale del proprio percorso di studi e a svolgere la stessa in tempi proporzionati al numero di CFU per essa previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studio;

h) a valutare in maniera anonima, attraverso appositi questionari, le attività formative dei corsi di studio frequentati;

i) a segnalare, in forma individuale o attraverso le proprie rappresentanze, anche nel rispetto dell'anonymato, al/la Rettore/trice o al/la Difensore civico delle studentesse e degli studenti ogni violazione della presente Carta, tenuto anche conto del Codice etico.

3. Le studentesse e gli studenti diversamente abili, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e/o con bisogni educativi speciali (BSE) hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Ateneo rimuove gli ostacoli all'integrazione nella comunità universitaria anche attraverso l'istituzione di un ufficio dedicato all'accoglienza e al supporto necessario per venire incontro agli specifici bisogni ed esigenze.

### **Art. 3 - Modalità d'esame e valutazione**

1. È diritto delle studentesse e degli studenti poter sostenere gli esami nel rispetto del calendario approvato dai Dipartimenti e nel rispetto delle propedeuticità previste dall'ordinamento degli studi e fermo restando la regolarità degli adempimenti amministrativi. Gli appelli di ciascun insegnamento devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane.

2. Le studentesse e gli studenti hanno il diritto di conoscere il calendario degli esami di profitto con congruo anticipo. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi sono autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione alle studentesse e agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

3. Le studentesse e gli studenti hanno diritto, prima dell'inizio del corso, ad avere tutte le informazioni relative alla prova d'esame. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato. Il programma del corso, della prova d'esame e i relativi contenuti devono essere disponibili sul portale web di Ateneo.

4. Lo studente può decidere di non concludere l'esame; in tal caso nella registrazione dell'esame, comunque obbligatoria, viene usata la dizione "non concluso: NC". Gli esami non conclusi non sono riportati nel curriculum di studi complessivo utilizzato per la valutazione finale e non hanno conseguenze di tipo amministrativo.

5. Le studentesse e gli studenti hanno diritto a conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato.

6. La valutazione del profitto delle studentesse e degli studenti non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami.

### **Art. 4 - Mobilità internazionale studentesse e studenti stranieri**

1. L'Università favorisce la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, promuovendo programmi di ricerca e di scambio culturale, agevolando le procedure che regolano la mobilità delle studentesse e degli studenti.

2. L'Università favorisce la mobilità studentesca valutando la coerenza dei percorsi formativi (tipologia dei corsi e relativi titoli, crediti formativi) e aderendo a programmi a tal fine predisposti in ambito internazionale per i



diversi livelli di formazione, conformemente ai principi fissati dalla Carta di Strasburgo delle studentesse e degli studenti europei.

3. L'Università, in coerenza con la Erasmus Charter for Higher Education, rispetta il principio fondamentale del "pieno riconoscimento accademico" delle attività svolte dalle studentesse e dagli studenti durante il periodo di mobilità nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale. Sulla base di tale impegno e in tale ambito, è diritto delle studentesse e degli studenti ottenere il riconoscimento dei CFU acquisiti presso altre Università nel rispetto di quanto concordato nel Learning Agreement e attestato successivamente dal Transcript of Records.

4. Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria nel rispetto delle diversità religiose e culturali di cui sono portatori, favorendone la piena integrazione nella vita universitaria.

5. Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto a migliorare il loro livello di conoscenza della lingua italiana; a tal fine l'Università mette a disposizione appositi corsi di lingua italiana in collaborazione con istituzioni specializzate nella didattica dell'italiano.

#### **Art. 5 - Doveri delle studentesse e degli studenti**

1. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare il Codice etico, lo Statuto, i regolamenti ed ogni altra disposizione adottata dagli organi e dalle strutture di Ateneo. Esse/i hanno il dovere di rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, condividendo regole di civile convivenza e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.

2. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare le diverse funzioni e i diversi ruoli attribuiti a ciascuna componente della comunità universitaria.

3. È dovere delle studentesse e degli studenti utilizzare, nel rapportarsi tra di loro e con il personale docente e tecnico-amministrativo, un linguaggio e un comportamento consono al contesto universitario e rispettoso dei valori e dei codici di comportamento propri di una comunità accademica.

4. Le studentesse e gli studenti si impegnano a prendere consapevolezza dei propri doveri, nel rispetto dell'etica della responsabilità, che dovrà divenire motivo centrale della propria formazione culturale, scientifica e professionale. In particolare, sono tenute/i ad osservare il Codice Etico di Ateneo.

5. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di informarsi per tempo sulla programmazione didattica, di partecipare alle attività didattiche previste e di prendere visione delle scadenze relative alla contribuzione universitaria e ai procedimenti amministrativi riguardanti la propria carriera, pubblicate nei manifesti degli studi.

6. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di assumere un comportamento rigoroso e leale in tutte le loro attività all'interno dell'Università. In particolare, sono tenuti ad un comportamento corretto durante lo svolgimento delle prove di esame dando esempio tangibile dei loro valori di integrità personale e di onestà intellettuale. È, altresì, dovere delle studentesse e degli studenti essere costanti nello studio ed avere rigore nella preparazione.

7. La studentessa o lo studente destinataria/o di un contributo Erasmus+ si impegna ad osservare e a completare il piano formativo concordato nel suo Learning Agreement.

#### **Art. 6 - Rappresentanti delle studentesse e degli studenti**

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad essere rappresentate/i negli organi e nelle strutture universitarie secondo quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.



2. I/le rappresentanti eletti/e dalle studentesse e dagli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare ai lavori degli organi, degli organismi o delle Commissioni in cui sono stati elette/i o nominate/i. In caso di concomitanza con esami, la/il rappresentante può concordare con la/il Presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, purché partecipi al consesso di appartenenza.
3. I/le rappresentanti delle studentesse e degli studenti componenti di Commissioni hanno il dovere di mantenere la massima riservatezza sui lavori delle stesse, e di rappresentare in maniera equa tutta la componente studentesca dell'Ateneo, a prescindere da gruppi o associazioni di appartenenza.
4. La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso agli atti relativi alle funzioni esercitate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. I/le rappresentanti delle studentesse e degli studenti hanno diritto di essere informate/i preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi in cui sono stati eletti/e o nominati/e.

#### **Art. 7 - Vigilanza e controllo**

1. Ai sensi dello Statuto dell'Università, le studentesse e gli studenti hanno diritto di rivolgersi al Difensore civico delle studentesse e degli studenti per segnalare violazioni dei propri diritti. Le studentesse e gli studenti che si rivolgono al Difensore civico hanno diritto all'anonimato, se richiesto.